

ALLEGATO "A" AD ATTO REP N. 3066/1315
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"Fondazione Italiana di ricerca per la
SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica"

Articolo 1 – Origine e natura

1. È costituita, per iniziativa di "A.I.S.L.A. – ONLUS – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", "Fondazione Telethon", "Fondazione Cariplo", "Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport – Onlus", una Fondazione denominata

"Fondazione Italiana di ricerca per la
SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica",

e anche, in forma abbreviata,

"Fondazione Italiana per la SLA",

di seguito la Fondazione.

2. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della "fondazione di partecipazione", nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dal codice civile.

Articolo 2 – Sede e territorio di operatività

1. La Fondazione ha sede a Milano, Via Camaldoli n. 64, e può costituire, nel perseguimento dei propri scopi, delegazioni e uffici.

Articolo 3 – Finalità

1. La Fondazione si propone di sviluppare la ricerca, di base e applicata, sulla SLA, svolgendo una funzione di catalizzatore di tutte le attività che vanno dalla predisposizione di bandi di finanziamento e valutazione dei progetti di ricerca, al finanziamento dei progetti valutati positivamente sino ad arrivare allo sviluppo di approcci terapeutici efficaci per la cura della stessa.

2. In particolare la Fondazione persegue i seguenti obiettivi:

– sviluppare una rete multicentrica e multidisciplinare coordinata, tra i differenti gruppi accademici in centri di ricerca sia di base che clinica che si occupano di SLA per promuovere ricerca finalizzata allo sviluppo di nuove terapie per la SLA

– sviluppare una massa critica scientifica coordinata nel paese e promuovere collegamenti con la ricerca internazionale

– promuovere il training di giovani ricercatori con possibilità di interscambio tra centri a livello nazionale e internazionale

3. Per l'assegnazione dei fondi alla ricerca saranno impiegati sistemi internazionali di valutazione affidati ad esperti che siano indipendenti dai progetti di ricerca e che non siano in conflitto di interesse con gli scienziati beneficiari dei finanziamenti.

Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) compiere studi e ricerche;

b) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;

- c) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- d) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- e) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi ed attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
- f) favorire, anche mediante convenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili ai propri o tali da facilitare il raggiungimento dei suoi fini;
- g) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- i) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, comitati o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento dei propri fini;
- j) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- l) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

Articolo 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione;
- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Co-Fondatori o da altri soggetti;
- dai beni mobili ed immobili che le perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Articolo 6 – Finanziamento delle attività

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a. i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;

- b. gli eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
- c. gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d. i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili

Articolo 7 – Categorie di Partecipanti

- 1. Partecipano alla Fondazione i Fondatori e i Co-Fondatori.
- 2. I Partecipanti esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto.
- 3. Sono Fondatori, in quanto intervenuti all'atto costitutivo della Fondazione, "A.I.S.L.A. – ONLUS – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", "Fondazione Telethon", "Fondazione Cariplo", "Fondazione Viali e Mauro per la Ricerca e lo Sport – Onlus"
- 4. Sono Co-Fondatori i soggetti che contribuiscono alla Fondazione nella misura minima fissata dal Consiglio di Amministrazione. I Co-Fondatori sono organizzati nel Collegio dei Co-Fondatori.
- 5. La qualifica di Co-Fondatore viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 8 – Organi

- 1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Segretario Generale;
 - il Collegio dei Co-Fondatori;
 - il Consiglio di Indirizzo Scientifico;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 – Ineleggibilità

- 1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che:
 - a. si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,

contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

– alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d. abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 10 – Verifica dei requisiti

1. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

2. La sussistenza dei requisiti in capo al Segretario Generale viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.

Articolo 11 – Decadenza dalla carica

1. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta.

2. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore dei conti che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

3. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza e, nel caso del Segretario Generale, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di nove e non più di undici membri, di cui:

a. due nominati dall'“A.I.S.L.A. – ONLUS – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”;

b. due nominati dalla “Fondazione Telethon”;

c. due nominati dalla “Fondazione Cariplo”;

d. due nominati dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport – Onlus”;

e. uno, con funzioni di Presidente, nominato dai Fondatori d'intesa fra di loro;

f. gli ulteriori eventuali due, nominati dai due Co-Fondatori che abbiano maggiormente contribuito alla Fondazione; l'entità dei conferimenti viene accertata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata nel mese antecedente l'avvio delle procedure di nomina ai sensi del successivo comma 7 o immediatamente dopo la cessazione dalla carica di singoli Consiglieri.

2. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita; il Consiglio di Amministrazione può peraltro, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, attribuire compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri.

3. Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha durata di tre esercizi e decorre dal suo insediamento.

4. I Consiglieri possono essere riconfermati nella carica.

5. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione di Consiglieri anticipatamente cessati termina con la scadenza del Consiglio in carica.

6. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica, per lo svolgimento delle attività correnti, sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

7. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i quindici giorni successivi all'anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, richiede all'avente titolo la nomina dei Consiglieri di spettanza.

Articolo 13 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. Compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a. approvare il piano annuale di attività della Fondazione;
- b. istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi, determinandone gli eventuali compensi;
- c. adottare i regolamenti interni;
- d. determinare i criteri per l'assunzione della qualifica di Co-Fondatore;
- e. attribuire la qualifica di Co-Fondatore;
- f. definire la struttura operativa della Fondazione;
- g. conferire incarichi professionali;
- h. deliberare sul personale dipendente, sui provvedimenti relativi alla risoluzione dei relativi rapporti, all'irrogazione di sanzioni disciplinari e al trattamento di quiescenza;
- i. predisporre e approvare il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo;
- l. deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- m. deliberare sulle modifiche statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
- n. nominare il Vice Presidente della Fondazione;
- o. nominare il Segretario Generale e determinare la misura del compenso eventualmente attribuitogli;
- p. delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;
- q. attribuire, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, compensi per lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati ai singoli Consiglieri;
- r. nominare i componenti del Consiglio di indirizzo Scientifico e determinare la misura del compenso loro eventualmente attribuito;
- s. determinare la misura del compenso spettante ai Revisori dei Conti.

Articolo 14 – Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei

Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori.

3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Presidente.

7. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno due Consiglieri; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Le deliberazioni di cui alle lettere a), c), d), e) e i) del precedente articolo 13 sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni di cui alla lettera m) del precedente articolo 13 sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio dei Revisori.

10. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

11. Copie ed estratti dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 15 – Presidente

1. Il Presidente è nominato dai Fondatori d'intesa fra di loro, ai sensi del precedente articolo 12, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal

Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano nella carica o per età.

4. Il Presidente:

- a. può delegare a un singolo Consigliere o al Segretario Generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti;
- b. svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
- c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, presenta allo stesso gli affari e formula le proposte di deliberazioni;
- d. vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;
- e. sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- f. ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- g. firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

5. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente, sentito il Segretario Generale, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Articolo 16 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.
2. Il Segretario Generale è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione nonché capo del suo personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano salvo quelli di sospensione cautelare e licenziamento, riservati al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Segretario Generale sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 – Collegio dei Co-Fondatori

1. Il Collegio dei Co-Fondatori è composto dai rappresentanti legali, ovvero loro delegati dei Co-Fondatori persone giuridiche.
2. Compete al Collegio dei Co-Fondatori:
 - a. formulare proposte per le attività da svolgere;
 - b. formulare pareri sui bilanci della Fondazione.
3. Il Collegio dei Co-Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, che ne presiede le riunioni senza diritto di voto.

4. Il Collegio dei Co-Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 18 - Consiglio di Indirizzo Scientifico

1. Il Consiglio di Indirizzo Scientifico è composto da un minimo di tre ed un massimo di 5 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione e in carica per l'intera durata dello stesso.

2. Compete al Consiglio di Indirizzo Scientifico la programmazione delle linee strategiche di ricerca, l'analisi ed il monitoraggio delle attività della Fondazione nel panorama scientifico internazionale sulla SLA.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nell'albo dei Revisori contabili, nominati d'intesa fra di loro dai Fondatori.

2. Il Presidente del Collegio è nominato dal Collegio stesso tra i propri membri effettivi.

3. I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi.

4. Compete al Collegio dei Revisori dei Conti ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio previsionale, dei relativi aggiornamenti, e del bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

7. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo, rapportato alle tariffe professionali. Ad essi spetta, altresì, il rimborso spese viaggio ed eventualmente l'indennità di missione quando svolgano funzioni di rappresentanza della Fondazione.

Articolo 20 - Disposizioni contabili

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno, approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo e, entro il mese di aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

3. Le proposte di bilancio previsionale e di bilancio consuntivo di esercizio sono trasmesse ai Fondatori e al Collegio dei Co-Fondatori, unitamente a una relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di marzo. I Fondatori e il Collegio dei Co-Fondatori possono, nei quindici giorni dal ricevimento, esprimere il proprio parere sulle proposte.

4. Nel bilancio previsionale sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione. Non è consentita

l'assunzione di impegni di spesa per importi eccedenti gli stanziamenti di cui al bilancio previsionale o per attività non considerate nello stesso.

5. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si osservano i principi disposti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

6. Il Consiglio di Amministrazione determina in ordine alla destinazione degli eventuali avanzi di esercizio; tali avanzi, ove sussistano perdite di gestioni precedenti, devono essere prioritariamente destinati alla loro copertura.

Articolo 21 – Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e sottoposte all'approvazione dell'Autorità di controllo.

Articolo 22 – Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall'Autorità di controllo a norma dell'articolo 27 del codice civile.

3. Le attività nette che residueranno dopo la chiusura della liquidazione, in caso di scioglimento della Fondazione, saranno devolute a enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Articolo 23 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia, ed in particolare quelle contenute nel Capo II, Titolo II del Libro I del Codice Civile.

F.TO MARIO GIOVANNI MELAZZINI

OLIVIA BARRESI L.S.